



COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

Polizia Locale

REGISTRO GENERALE

Nr. 2 Del 08/01/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE FOSSI E CANALI STRADE PUBBLICHE

PREMESSO che le strade comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Marsciano (PG) devono consentire il transito in piena sicurezza dei veicoli ed i corpi stradali devono avere buona visibilità, essere privi di ostacoli e consentire una lettura immediata e precisa della segnaletica stradale;

RILEVATA la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentivi atti ad evitare situazioni che danneggino gravemente le carreggiate stradali e quindi compromettano la regolare attività economica e sociale delle zone rurali;

VISTE le numerosissime segnalazioni di residenti e operatori economici riguardo la situazione della rete stradale in argomento e le difficoltà dei veicoli al transito nella rete suddetta;

VISTE le relazioni tecniche svolte a tal proposito dalla struttura comunale preposta, riguardo la situazione della rete stradale del Comune di Marsciano (PG) - soprattutto in questo periodo di abbondanti e persistenti precipitazioni atmosferiche che hanno determinato notevoli disagi e situazioni di pericolo al transito dei veicoli;

RITENUTO necessario ed opportuno di emettere un provvedimento caratterizzato dall'urgenza, come sopra rappresentata, che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di

- = provvedere alla manutenzione delle cunette e delle scarpate, alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e rifilatura delle piante e siepi sporgenti dai terreni frontisti alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- = provvedere alla manutenzione anche straordinaria delle carreggiate e banchine stradali delle strade vicinali ad uso pubblico da parte dei proprietari frontisti.

VISTI:

- Gli artt. 1, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada (D.lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e s.m.i.), che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade;
- Gli artt. 26, 27, 70, 71 del D.p.r. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- Gli artt. 3 e 15 della Legge 17 Aprile 1925 n. 473 (ex Decreto Legge Luogotenenziale 1/09/1918 n. 1446) dettante norme sulle strade vicinali di uso pubblico in merito all'obbligo degli utenti delle stesse strade per la manutenzione in concorso col Comune delle spese;

- VISTI gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile;
- VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali;

ORDINA

A decorrere dalla data della presente Ordinanza e a valere anche per gli anni successivi per i motivi in premessa,

a tutti i proprietari o aventi diritto dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, dell'intero territorio comunale, di provvedere a quanto segue:

- I fondi confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico devono essere arati e coltivati alla distanza minima di 1,50 mt dal ciglio esterno del fosso o cunetta stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe (scarpate delimitanti le cunette). Le piantagioni devono rispettare le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada ed in particolare gli artt. 16 (fasce di rispetto in rettilineo ed aree visibilità nelle intersezioni) e 17 (fasce di rispetto nelle curve).

- Mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o cunetta o del piano viabile ed inoltre mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante, ricrescite di siepi e frangivento e dalla terra - che vi fosse eventualmente franata - in modo da garantire il libero deflusso delle acque;

- Provvedere alla manutenzione dei fossi o cunette stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento delle acque, pulire gli imbocchi intubati e rimuovere ogni materiale ivi depositato;

- Effettuare la potatura periodica delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono sulla strada, oltre il confine con la proprietà privata;

- Effettuare - con continuità e periodicamente - la pulizia delle carreggiate stradali, banchine, passaggi pedonali dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata (per le strade vicinali);

- I fabbricati ed i muri di contenimento di qualsiasi genere, confinanti con le sedi stradali dovranno essere mantenuti in perfetto stato, ossia in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alla sede viabile.

- Specificamente per le strade vicinali:

Sistemazione periodica della carreggiata stradale e relative banchine tramite mezzo meccanico (Grader) per la eliminazione di buche, avvallamenti stradali, spargimento di accumuli di materiali e contestuale regolarizzazione delle pendenze per un efficace allontanamento delle acque meteoriche; periodica regolarizzazione e sistemazione delle banchine, rullatura finale di tutta l'area di intervento;

- Dove necessario: ricarica della carreggiata stradale con materiale o altro materiale idoneo per il ripristino del fondo e contestuale correzione delle pendenze per consentire un valido ed efficace allontanamento delle acque dalla carreggiata stradale e ripristino omogeneo del piano viabile (per le strade vicinali);

Si avverte che in caso di inosservanza, di quanto disposto nella presente Ordinanza, il Comune, emetterà ulteriore provvedimento Ordinatorio, assegnando termini perentori, per l'effettuazione dei lavori. Decorsi inutilmente tali termini, il Comune procederà con l'applicazione delle sanzioni di legge .

ORDINA E DISPONE

Che gli interventi di messa in sicurezza siano eseguiti nel più breve tempo possibile - come previsto dall'art. 15 (atti vietati) - e nelle modalità meglio esplicitate dagli artt. 16 e 17 (fasce di rispetto fuori dei centri abitati), 18 (fasce di rispetto nei centri abitati), 29 (piantagioni e siepi) 30 (fabbricati, muri ed opere di sostegno), 31 (manutenzione ripe), 32 (condotta acque) e 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada , al quale si fa riferimento esplicito anche per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, sia per quelle accessorie , e per il ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 108,00 ad un massimo di € 1731,00 prevista per la violazione alla quale ha concorso, anche in termini di omissione dei dovuti interventi manutentivi imposti dalla presente ordinanza e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, anche in via cumulativa fra loro

AVVERTE

- = Che la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per il periodo di un anno e diffusa sul territorio comunale anche tramite i canali di informazione Istituzionale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
- = che tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei canali, fossi, cunette e comunque prodotti dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Che è vietato:

- = Procedere alla pulizia dei fossi e cunette attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- = Depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi o cunette di scolo o sul ciglio delle stesse o su terreno di proprietà pubblica;
- = che i trasgressori saranno oggetto di sanzione amministrativa da un minimo di € 108,00 ad un massimo di € 1731,00 così come previsto dall'articoli del Codice della strada. Ai trasgressori oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata quale sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla Pubblicazione.

DEMANDA

Alle forze di Polizia Locale la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Marsciano, 08/01/2021

Sindaco

MELE FRANCESCA / Namirial

S.p.A./02046570426

Firmato Digitalmente